

## **L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino.**

di

*Antonello Famà*

*Sommario:* 1. Un lungo cammino. 2. Il concordato del 1929. 3. Verso un modo nuovo di concepire l'insegnamento della religione. 4. Il dibattito di fine anni '70, primi anni '80. 5. Il Concordato del 1984, la nuova disciplina.

1. *Un lungo cammino.* La questione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche non è un "problema" nuovo, infatti, contrariamente a quello che molti pensano, la religione entrava nelle scuole pubbliche italiane ben prima del concordato del 1929. La Legge Casati del 13 novembre 1859 attenuava il rigido modello separatista della legislazione liberale mantenendo i direttori spirituali nelle scuole classiche e negli istituti tecnici e mantenendo l'insegnamento religioso specifico come obbligatorio nei diversi tipi e gradi di scuola. Si stabiliva, inoltre che le scuole elementari dipendevano dall'autorità ecclesiastica per quello che riguardava l'insegnamento e gli esami di religione e che nelle scuole magistrali la religione e il conseguente esame era obbligatoria, in quanto questa avrebbe dovuto abilitare i maestri all'insegnamento compreso quello religioso. Gli acattolici erano esclusi dall'iscrizione a tali istituti perché non avrebbero potuto impartire l'insegnamento della religione.

Col Regolamento del 15 settembre 1860 viene introdotta la possibilità dell'esonero dalla frequenza e dagli esami di religione, il padre, per gli alunni, doveva fare un'esplicita richiesta scritta, nella quale dichiarava di provvedere personalmente all'educazione religiosa del figlio.

Un radicale cambiamento si ebbe con la Legge Coppino del 15 luglio 1877 e con il Regolamento approvato con i RD del 21 giugno 1883; l'insegnamento della religione veniva escluso dalle scuole secondarie, veniva abolita la figura del direttore spirituale. Nelle scuole elementari, con successivi Regolamenti, l'insegnamento della religione venne mantenuto per gli alunni le cui famiglie lo richiedevano. A tale proposito afferma Carlo Cardia: «In questo modo, il conflitto con la Chiesa non giunse mai al punto di crisi che si sarebbe determinato con l'attuazione integrale, più volte richiesta e auspicata, del modello separatista. La istruzione elementare, in effetti, divenuta obbligatoria con L. 3968/1877, costituiva nel periodo liberale l'unico strumento formativo di massa per le nuove generazioni, e la Chiesa cattolica poteva ritenere soddisfatta la propria esigenza fondamentale di mantenere un rapporto organico con la struttura più importante dell'istruzione pubblica. Peraltro, alcune correnti del pensiero liberale non intendevano il mantenimento dell'insegnamento religioso nella scuola primaria come mera concessione alla Chiesa, ma erano propense a valutare l'utilità che l'educazione religiosa, nella formazione dell'infanzia, rivestiva ai fini morali e di educazione civica. In ogni caso, l'ordinamento italiano conobbe nel periodo liberale, ..., la prima sperimentazione della facoltatività dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche...»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Carlo Cardia, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 291-292.

Dopo la svolta del 1922 con la mutata situazione politica saranno rilevanti i cambiamenti introdotti nel sistema scolastico già a cominciare dal 1923 con la riforma Gentile che sarà tradotta in legge nel RD n. 2185 del 1 ottobre 1923.

Nei riguardi della religione si affermava la sua funzione morale e conoscitiva, definita come insostituibile per la prima fase di apprendimento e di conoscenza del mondo per le nuove generazioni, ma tale funzione si sarebbe superata con lo sviluppo dell'intelletto e culturale. Infatti secondo la concezione del filosofo la religione costituiva parte integrante della teoria dello sviluppo dello Spirito, ma collocata fra arte e filosofia il momento religioso doveva essere necessariamente superato, ponendosi come una sorta di "propedeutica" alla filosofia. Ne consegue che l'insegnamento religioso sarà reintrodotta nella scuola elementare attraverso "ore speciali" di religione cattolica ma, in particolare si doveva dare alla religione un posto notevole in molti insegnamenti, in quanto essa li investe necessariamente col suo spirito. L'Ordinanza ministeriale dell'11 novembre 1923 prevedeva l'inserimento di canti religiosi nel programma di canto, l'esaltazione degli eroi della fede nel programma di Italiano. Con la famosa formula «a fondamento e coronamento» la riforma Gentile introduceva l'insegnamento della «dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica» nelle scuole elementari pubbliche e si sarebbe attivato tale insegnamento utilizzando insegnanti ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica competente. L'insegnamento religioso veniva inoltre introdotto nelle scuole e istituti magistrali in quanto avevano il compito di formare gli insegnanti della scuola elementare.

2. *Il concordato del 1929.* Non entriamo nel merito delle riforma Gentile<sup>2</sup>, non è questo il luogo, è doveroso però notare che concepita dal filosofo siciliano come tentativo di recupero del dibattito precedente - così infatti scriveva nel 1929 il filosofo di Castelvetro, sulle colonne del «Corriere della Sera», in una lunga intervista a difesa della sua riforma: «Il Regime ha affrontato il problema dell'istruzione in pieno e questo è il suo merito principale. La maggior parte delle idee che esso ha attuate, non sono maturate dopo la marcia su Roma e neanche dopo il 23 marzo 1919; anzi si può dire che fossero quasi tutte dibattute e proclamate in Italia prima delle guerra. Erano il risultato di larghi studi sugli ordinamenti scolastici italiani e stranieri e di una nuova scienza dell'educazione scaturita da una nuova filosofia. Ma a quelle idee mancava il più, la forza che le traducesse in atto. Erano dottrine, desideri, programmi, proposte che suscitavano commenti e consensi letterari e platonici, ma restavano fuori dall'ambito delle forze politiche che reggono lo Stato e possono dare ai principi speculativi il valore concreto di principi pratici. »<sup>3</sup> - fu propagandata del regime come la più fascista delle riforme.

La riforma del 1923 univa ad una concezione autoritaria dell'educazione un ordinamento fortemente centralizzato dell'amministrazione scolastica, controllata in modo capillare dall'autorità del ministro. È interessante notare però che con il stabilizzarsi del fascismo la riforma dovette fare i conti col consolidarsi dello Stato totalitario subendo una lunga serie di adattamenti, di ritocchi. Durante questo cammino i principali collaboratori, che avevano supportato il filosofo siciliano nella convinzione che una riforma buona si potesse fare anche con un regime cattivo, lasciarono Gentile, prendendo le distanze dal fascismo: Giuseppe Lombardo Radice nel 1925, dopo il delitto Matteotti e Ernesto Codignola nel 1929, dopo i Patti Lateranensi<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ricordo che Giovanni Gentile fu ministro della Pubblica Istruzione dal 1922 al 1924.

<sup>3</sup> Cit. in: Giuseppe Ricuperati, *La scuola nell'Italia unita*, in *Storia d'Italia. I documenti* 2, vol. 5/2, Torino, Einaudi, 1973, p. 1695. L'intervista comparve sul «Corriere della Sera» del 20 e 21 marzo 1929.

<sup>4</sup> Ricordo che i Patti Lateranensi, firmati da Mussolini e dal cardinale Gasparri, l'11 febbraio 1929, realizzavano la conciliazione fra Stato e Chiesa, ponendo fine alla così detta "Questione romana". I Patti si componevano di un trattato, di un concordato e di una convenzione finanziaria. Nel trattato si affermava il reciproco riconoscimento della Città del Vaticano e del Regno d'Italia e la religione cattolica era indicata come l'unica religione dello Stato. Con il concordato la Chiesa accettava l'obbligo per i vescovi di giurare fedeltà allo Stato e una serie di condizionamenti nell'organizzazione degli arcivescovati e delle diocesi e nelle procedure di selezione e di controllo degli ecclesiastici che

Il filosofo intervenne più volte per difendere la propria riforma affermando però che i ritocchi non ne mutavano, di fatto, la sostanza.

Uno dei “ritocchi”, quello che a noi interessa, è quello che riguarda, con l’applicazione del Concordato del 1929, l’insegnamento della religione. Grazie al Concordato lateranense, firmato l’11 febbraio 1929, l’insegnamento della religione cattolica viene esteso anche alle scuole medie e superiori. Si legge nell’art. 36: «L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica e, sussidiariamente, a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità d’insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica».

Veniva ripresa la formula gentiliana di «fondamento e coronamento» estendendola, però, a tutta l’istruzione pubblica; si andava ben oltre, quindi all’idea di Gentile che aveva lasciato, nella sua riforma, l’insegnamento della religione nelle scuole primarie, in quanto momento poetico dell’anima del fanciullo, ma quest’ora di “catechismo” non aveva senso nella scuola superiore dove la religione doveva essere razionalizzata attraverso lo studio della storia della filosofia.

Col concordato del 1929 la matrice idealistica è radicalmente superata, la prospettiva dell’insegnamento di religione è di rigido insegnamento confessionale, una catechesi scolastica, da impartirsi secondo la prospettiva educativa della Chiesa cattolica. Di fatto l’insegnamento della religione è da considerarsi uno spazio concesso dallo Stato alla Chiesa all’interno della scuola pubblica perché questa possa svolgere la sua missione. Non possiamo dimenticare che in base l’articolo 1 del Trattato, documento che, come abbiamo menzionato in nota, insieme al Concordato e alla convenzione finanziaria componeva i Patti lateranensi, si affermava che: «la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato.»

La normativa concordataria prese corpo con la Legge 824 del 5 giugno 1930, un ordinamento piuttosto “debole” che stabiliva: un ora di religione cattolica in tutte le classi di ogni tipo di scuola con l’eccezione di primi due anni delle classi degli Istituti magistrali, qui erano previste due ore settimanali; i programmi erano stabiliti di comune accordo fra la Santa sede e lo Stato; gli insegnanti erano sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica o sussidiariamente maestri e professori laici muniti di un certificato di idoneità all’insegnamento rilasciato dall’Ordinario; i libri di testo erano sottoposti ad un rigido controllo dell’autorità ecclesiastica.

Il RD n. 289 del 28 febbraio 1930 aveva previsto la garanzia di esonero dall’insegnamento della religione cattolica per gli alunni i cui genitori ne avessero fatto richiesta per iscritto al capo d’istituto. Nello stesso regio decreto si prevedeva la possibilità per i “culti ammessi” di introdurre insegnamenti confessionali non cattolici, così recita art. 23: «quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esserci adibito il tempo, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l’insegnamento religioso dei loro figli».

Come si può notare il situare l’insegnamento della religione in un contesto di catechesi scolastica è totale. Illuminante al riguardo è la breve presentazione che due autori pongono

---

avrebbero operato nell’ambito di uffici e impieghi statali. Lo Stato dava validità al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, introduceva l’obbligo dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole e riconosceva le organizzazioni dipendenti dall’Azione cattolica, poste alle dirette dipendenze delle gerarchie ecclesiastiche. Con la convenzione finanziaria l’Italia si impegnava a versare al Vaticano la cifra di 1.750.000.000 a titolo di risarcimento per la perdita dei proventi che al papato venivano dalla gestione dello Stato pontificio

all'inizio del loro testo di religione, è diretta «Ai Signori Insegnati di Religione nei Licei Classici» ed è datata Torino, 16 luglio 1931: «Oggi i giovani degli Istituti Medi e Superiori si affacciano alla vita con uno spirito critico così acuto, che non può aver presa sul loro intelletto dottrina alcuna, i cui fondamenti non appaiano loro sicuri ed incrollabili. Dare, dunque, ad essi le prove certe e chiare della Religione nostra, e in modo tale da conquistarne le menti, senza per altro smarrirsi per lunghe vie, è necessità ineluttabile. (...)

Le ragioni della nostra Fede sono tali e tante, che vincono ogni dubbio; l'uomo le scopre e le riconosce vivendo, ma in queste occorre fermar l'animo dei giovani perché subito, e chiaramente, vedano quella via, da cui non si può deflettere se si vuol giungere a salvezza.

La dottrina del Cristo – la verità che tanto ci sublima – ha reso forti e grandi i nostri padri; per continuare nel solco luminoso da essi tracciato, le nostre generazioni abbisognano della medesima guida e del medesimo conforto. Nel consegnare questo nostro lavoro ai valorosi Insegnati di Religione, ci sorride la speranza che la gioventù nostra ne possa trarre vantaggio per l'ascesa, cui, con tante voci la invitano Religione e Patria.»<sup>5</sup>

Il radicale cambiamento avvenuto con l'avvento della Repubblica e la normativa postcostituzionale, pur affermando la laicità dello Stato, confermava la normativa concordataria. Si affama nell'art. 7 della Costituzione: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. »

Commenta Norberto Bobbio: «Essa significa che lo Stato italiano si è impegnato a regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica non solo, in astratto, mediante Concordato, ma anche, in concreto, mediante i Patti stipulati nel 1929. Inoltre, per garantire la maggiore stabilità e quindi la continuità di quell'impegno, ha disposto lo stesso comma 2 all'art. 7 che solo quando le modificazioni dei Patti siano accettate dalle due parti, possono essere introdotte senza fare ricorso al procedimento di revisione costituzionale, cioè mediante la legge ordinaria. Il che implica due conseguenze: 1) una modificazione unilaterale dei Patti, da parte dello Stato, mediante legge ordinaria è incostituzionale; quindi una legge ordinaria contraria ad una norma contenuta nei Patti, qualora sia emanata senza accordo dell'altra parte, può essere sottoposta al controllo di legittimità della Corte costituzionale; 2) una modificazione unilaterale è possibile soltanto mediante la più complessa procedura di revisione costituzionale.»<sup>6</sup>

Continuava quindi la permanenza dell'ora di religione nella scuola italiana come catechesi scolastica. È interessante far notare come il DPR n. 503 del 14 giugno 1955 confermava l'ispirazione confessionale dei programmi generali della scuola elementare e il DPR n. 584 dell'11 giugno 1958 l'orientamento religioso della scuola materna.

Nel 1963 nei programmi di religione che rispondevano all'istituzione della scuola media unica si legge che l'educazione religiosa «contribuirà in modo eminente all'armonico e completo sviluppo dell'alunno, presentandogli in termini la vita di fede e di grazia e guidandolo ad operare, nell'esistenza di ogni giorno, in vista di questo ideale soprannaturale». La prospettiva catechistica sarà confermata ancora dai programmi per la scuola media superiore del 1967, in tale contesto si afferma che l'insegnamento della religione deve essere orientamento alla formazione e alla maturazione cristiana dei giovani.

3. *Verso un modo nuovo di concepire l'insegnamento della religione.* Anche ai meno attenti appare però evidente come l'insegnamento concepito secondo una rigida visione catechistica

---

<sup>5</sup> C. Borla, C. Testore, *Lumen Vitae. Manuale di religione per l'istituto magistrale superiore*, Torino, Paravia, 1933. Gli autori sono due sacerdoti: padre Celestino Tessitore S.J. era prof. di lettere e filosofia, don Cesare Borla era il delegato della diocesi di Torino per l'insegnamento della religione.

<sup>6</sup> N. Bobbio, F. Pierandrei, *Introduzione alla Costituzione*, Bari, Laterza, 1963, pp. 174-175.

comincia a vacillare: il progressivo affermarsi della scolarizzazione di massa, il veloce modificarsi della società in senso pluralista, il tiepido affacciarsi del multiculturalismo, impongono un ripensamento di tale insegnamento.

Abbiamo da prima alcuni segnali di un lento mutamento: una Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 6295 del 12 novembre 1966 disponeva affinché si ammettesse nelle scuole magistrali, come negli altri istituti, chi chiedeva di essere dispensato dall'insegnamento della religione cattolica, si precisava nel documento: «nel diploma rilasciato ad alunne che abbiano fruito della dispensa e non abbiano quindi sostenuto l'esame di religione si deve annotare: esonerato dall'esame di religione perché di culto ...». Qualche anno dopo nel DPR n. 647 del 10 settembre 1969, nel quale si delineavano gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali pur affermando il principio dell'importanza dell'educazione religiosa, impartita secondo le norme vigenti, per la prima volta si prendeva atto dei mutamenti religiosi in corso, si ricordava negli orientamenti che «è indispensabile che l'educatrice sia sempre guidata dalla piena consapevolezza della possibile presenza in classe di bambini che provengano da famiglie con diverse concezioni religiose e con un orientamento non religioso e della necessità del rispetto pieno di tali concezioni od orientamenti diversi, evitando che quei bambini possano sentirsi esclusi dalla comunità infantile».

Comincia, quindi ad emergere la necessità di individuare e di operare scelte che delineassero un nuovo rapporto scuola-religione.

Nel 1967 principia il lungo percorso di revisione dei Patti Lateranensi che si concluderà, come vedremo, nel 1984 con il "Nuovo Concordato".

Il mondo cattolico non rimane immobile di fronte a tale situazione, ma avverte, anche se con modalità diverse, la necessità e l'urgenza di delineare questi nuovi rapporti, e sulla spinta dell'imperativo all'aggiornamento, lanciato dal Vaticano II e di fronte al veloce mutamento della società italiana comincia a dare alcuni segnali; è a tale riguardo interessante un documento della CEI del 2 febbraio 1970: *Il rinnovamento della catechesi*<sup>7</sup>. Nel ponderoso documento pur rimanendo nell'ambito della catechesi e pur definendo gli insegnanti di religione «catechisti della scuola»<sup>8</sup> si nota una nuova prospettiva per l'insegnamento della religione non più visto unicamente come trasmissione delle verità della fede ma inserito in un contesto più ampio e complesso, si legge nel testo: «La scuola fa parte propriamente delle strutture civili, in certa proporzione anche quando essa è organizzata dalle diocesi o da istituti religiosi. Interessa la catechesi nella misura in cui anche le umane istituzioni possono essere ordinate alla salvezza degli uomini e concorre alla edificazione del corpo di Cristo.

Nella scuola, la catechesi deve caratterizzarsi in riferimento alle mete e ai metodi propri di una struttura scolastica moderna. La formazione integrale dell'uomo e del cittadino, mediante l'accesso alla cultura, è la preoccupazione fondamentale. L'educazione della coscienza religiosa si inserisce in questo contesto, come dovere e diritto della persona umana che aspira alla piena libertà e come doveroso servizio che la società rende a tutti.

Nella scuola, il messaggio cristiano va presentato con serietà critica e con rispetto delle diverse situazioni spirituali degli alunni. Si devono curare il confronto con le diverse culture e il dialogo tra quanti onestamente cercano, in proporzione alle esigenze e alle capacità di ciascuno.»<sup>9</sup> Si noti come nel documento si sottolinea l'importanza di inserire l'insegnamento della religione nella realtà della "scuola moderna" e come, pur nel sollecitare l'urgenza di attivarsi nella

---

<sup>7</sup> *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, Dichiarazioni, Documenti pastorali per la Chiesa Italiana. I. 1954-1972*, Bologna, Dehoniane, 1985, nn. 2362-2973. In seguito si userà la sigla ECEI per *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana* e RdC per *Il rinnovamento della catechesi*.

<sup>8</sup> RdC n. 156, ECEI 1, n. 2843

<sup>9</sup> RdC nn. 154-155; ECEI 1, nn. 2838-2840.

presentazione e trasmissione “critica” del messaggio cristiano si porti l’attenzione sul contesto pluralista nel quale questo messaggio è lanciato.

Nel 1971 un altro documento: una *Nota* dell’Ufficio catechistico nazionale, mette bene in luce come si stia aprendo una nuova fase e come la concezione dell’insegnamento della religione come “catechesi scolastica” abbia ormai fatto il suo tempo.

Il documento parte dalla situazione allora presente, analizza la discussione, sovente radicale, sull’insegnamento della religione nelle scuole, in particolare della discussione che riguarda l’insegnamento della religione nelle scuole secondarie superiori e prende atto della situazione di crisi o meglio delle ragioni di «un disagio che si è sviluppato negli ultimi anni, per individuare aspirazioni e prospettive della riforma pedagogica, anche in sede politico-amministrativa.»<sup>10</sup>

È interessante ricordare come nel documento si evidenzino gli elementi che erano alla base di quel “disagio”, del quali si precisa che è «un disagio non passeggero, bensì di premesse in larga parte irreversibili, da cui si devono trarre indicazioni, per rendere il servizio educativo sempre più adeguato ai tempi.»<sup>11</sup>, questi elementi sono così schematicamente elencati:

« - il crescente pluralismo socio-culturale e il crollo delle di istituzioni e programmi educativi, che rispondevano alle esigenze di una società più statica e tradizionalista;

- lo sviluppo dei livelli di partecipazione delle masse e dei giovani alle varie fasi della vita democratica;

- il nuovo contesto dei rapporti persona-comunità, genitori-figli, educatori-alunni, Chiesa-Stato;

- la ricerca a volte drammatica, delle nuove funzioni della scuola nella società contemporanea;

- la nuova problematica religiosa, in riferimento alla secolarizzazione e alla discussione teologica;

- la difficoltà di collocare l’ “ora di religione” nel quadro del piano didattico generale della scuola;

- la insufficiente disponibilità di docenti capaci di sostenere i nuovi impegni, anche in relazione allo sviluppo della popolazione scolastica (oggi c’è una “scuola di massa”, mentre insegnanti e programmi sono spesso adatti per una “scuola di élite”);

- la precarietà della attuale struttura dell’insegnamento della religione (una sola ora settimanale, 250/300 alunni affidati a un unico insegnante, ecc.), rilevata spesso dai giovani stessi;

- la persistente incertezza degli orientamenti della pastorale giovanile e la pretesa di risolvere i problemi dell’educazione religiosa nell’ambito scolastico.»<sup>12</sup>

Si delinea una sensibilità nuova, più attenta alle ragioni proprie della scuola, emerge una visione “scolastica” della religione e dopo aver affermato che una scuola formativa non «può tralasciare di rendere agli alunni un servizio adeguato, per il risveglio, l’interpretazione e la maturazione del senso religioso»<sup>13</sup> perché elemento irrinunciabile per lo sviluppo integrale e la formazione di tutto l’uomo, si afferma sull’insegnamento della religione: «Va detto, innanzitutto, che l’ambiente scolastico non può essere inteso come luogo di una piena esperienza cristiana, quale può essere, invece l’ambiente ecclesiale. È piuttosto il luogo, in cui i valori cristiani devono essere conosciuti e approfonditi, così che gli alunni siano capaci di fare una ricerca più piena, nei modi che riterranno opportuni. Questo vale sia per chi è alla ricerca di una scelta religiosa, sia per chi ha bisogno di verificare le scelte fatte. È chiaro, pertanto, che le finalità di un insegnamento riferito ai valori cristiani-cattolici non possono essere quelle di una pura trasmissione di sintesi dottrinali

---

<sup>10</sup> Ufficio Catechistico Nazionale, *Nota L’insegnamento della religione nelle scuole secondarie superiori*, Roma 1 settembre 1971, in ECEI 1, n. 3874.

<sup>11</sup> ECEI 1, n. 3875.

<sup>12</sup> ECEI 1, n. 3876.

<sup>13</sup> ECEI 1, n. 3883.

precostituite; come non possono essere quelle di un puro aggancio agli interessi occasionali e superficiali degli alunni. ...

Anche per fedeltà ai valori del cristianesimo e della religione in genere, oltre che per il rispetto alle posizioni spirituali di tutti e di ciascuno, gli educatori devono aprire i giovani al dialogo, alla libera espressione, in uno stile di viva responsabilità.»<sup>14</sup>

Il superamento dell'insegnamento della religione come pura catechesi è quindi ormai linea comune della chiesa italiana, non solo auspicio di alcune avanguardie, questo è espresso in modo esplicito in un interessante documento del 1976; il documento, della Consulta nazionale della pastorale scolastica, è molto importante, in quanto redatto in funzione di uno dei momenti più significativi per la chiesa italiana degli anni '70 del secolo scorso, il Convegno su «Evangelizzazione e promozione umana»<sup>15</sup>. Il testo che riportiamo ci sembra estremamente chiaro: «Sembra che il convegno ... non debba lasciar cadere l'occasione per assumere una chiara presa di posizione in ordine alla doverosa presenza nella scuola pubblica di un insegnamento della religione, motivato a partire non tanto dal rispetto delle leggi concordatarie quanto piuttosto dalle finalità stesse di una scuola tendente alla formazione piena e integrale dell'alunno ed aperta alla lettura e interpretazione della realtà socio-culturale del nostro tempo, in cui il fatto religioso costituisce una componente operante e fondamentale. Naturalmente tale insegnamento di religione non potrà non tenere conto, da una parte, dell'ambiente in cui si svolge (e cioè della scuola di tutti, caratterizzata non solo dal pluralismo ideologico, ma soprattutto dalla connotazione critica della proposta educativo-culturale) e dall'altra, del doveroso rispetto sia della laicità della scuola che della libertà religiosa dell'alunno. Ciò comporta il superamento di un insegnamento della religione, inteso soltanto come vera e propria catechesi, obbligatoria per tutti, per aprirsi ad una concezione insieme più larga e più duttile di ricerca, di riflessione, di confronto e di educazione al (e del) senso religioso della persona, di enucleazione dei valori religiosi autentici, della loro originalità nei confronti di ogni altro valore, di fondazione critica del messaggio cristiano e della sua trascendenza nei confronti di ogni cultura, oltre che della sua capacità di rispondere agli interrogativi supremi dell'uomo (cf. *Il rinnovamento della catechesi in Italia*, nn. 154-155).

Come recentemente hanno affermato i vescovi tedeschi, mancherebbe qualche cosa alla scuola e si violerebbe un preciso diritto dell'alunno, se la scuola, nei limiti e nei modi che le sono propri, non contemplatesse una adeguata proposta religiosa»<sup>16</sup>

Decisamente aria nuova e che questo "nuovo" modo di concepire l'insegnamento della religione si stia diffondendo si evince anche dal moltiplicarsi dei dibattiti, spesso molto accesi, che si registrano in quegli anni; si deve inoltre rilevare il tentativo di cominciare un'analisi sistematica e "alta" sulla natura, sulla epistemologia della "disciplina" religione, ne sono testimonianza una serie di pubblicazioni, fra le quali ricordiamo i volumi *Insegnare religione oggi*<sup>17</sup>; i due volumi, il primo dedicato alla scuola primaria e il secondo alla secondaria, sono curati dall'Istituto di Catechistica dell'Università Salesiana e sono, forse, il primo tentativo di offrire agli insegnanti di religione un

---

<sup>14</sup> ECEI 1, nn. 3891-3893.

<sup>15</sup> Dal 30 settembre al 4 novembre 1976 si tenne a Roma il 1° Convegno della Chiesa italiana del postconcilio sul tema «Evangelizzazione e promozione umana» (EPU) che diventerà per diversi anni punto di riferimento per la pastorale. Il convegno che sarà dominato dall'area "progressista" dell'episcopato italiano si caratterizza per un rinnovato impegno sociale e l'accettazione di un certo pluralismo. Fu preparato e gestito con il coinvolgimento diretto della base ecclesiale. È da notare, però, la totale esclusione dei gruppi del dissenso cattolico e dei cattolici militanti nella sinistra.

Paolo VI non intervenne direttamente ai lavori del Convegno; le conclusioni furono lasciate al Convegno stesso, il Consiglio Permanente della CEI si limitò a far precedere una sua Prefazione all'edizione ufficiale degli Atti, uscita nel maggio 1977.

<sup>16</sup> *Evangelizzazione e promozione umana*. Appunti a cura della Consulta Nazionale della Pastorale scolastica. Ciclostilato. In *Il Regno-Documenti*, 15/ 1976, p. 364.

<sup>17</sup> AA.VV., *Insegnare religione oggi. Nella Scuola primaria*, Leumann (Torino), ElleDiCi, 1977; AA.VV., *Insegnare religione oggi. Nella Scuola secondaria*, Leumann (Torino), ElleDiCi, 1977.

quadro di riferimento che permetteva di definire i termini del problema e le questioni nodali concernenti l'insegnamento religioso; offriva, inoltre, alcuni principi operativi per insegnare religione secondo la logica della scuola. Gli autori sottolineavano nella premessa ai volumi: «Il nostro studio vorrebbe offrire un contributo: ... perché qualunque sarà la forma di presenza dell'insegnamento della religione (IR) nella scuola: facoltativo, opzionale, o integrato nell'area comune, esso continui a essere considerato in relazione con i compiti della scuola e cioè come IR, "approccio culturale" alla religione, e non come catechesi.»<sup>18</sup>

In parte questa nuova riflessione è recepita anche dai libri di testo, alcuni autori, allontanandosi dalla impostazione tradizionale, di ferrea matrice catechistica, propongono nuovi percorsi e modalità differenti di approccio al religioso. Fra i molti ricordo un testo del 1976 che proponeva un interessante percorso pluridisciplinare; curato da Chiavacci e Listri il testo si presentava come un'antologia e proponeva un insegnamento della religione di alto livello culturale in dialogo con le altre discipline, si legge nella premessa: «Sappiamo bene, per lunga esperienza, che oggi – fuori e dentro la scuola – affrontano le tematiche religiose un poco a caso, partendo dall'ultimo problema scottante di cui han sentito discutere. Così spesso le discussioni e lezioni di religione si trasformano in dibattiti estemporanei (e inevitabilmente superficiali) sui problemi cosiddetti di attualità. Il testo che presentiamo nasce invece dalla convinzione che una certa organicità e sistematicità è l'unico modo per collocare un problema nella giusta luce, e che è impossibile risolvere o approfondire un problema religioso di attualità fuori del quadro globale dell'annuncio cristiano.»<sup>19</sup>

4. *Il dibattito di fine anni '70, primi anni '80.* Se osserviamo il dibattito di quegli anni evidenziando quello che possiamo definire il punto di vista soggettivo, vediamo emergere due posizioni, meglio due tendenze di fatto inconciliabili. Secondo la prima l'insegnamento della religione si inserisce nel diritto-dovere, per i genitori, di educare e istruire i propri figli e, quindi, di vedere sviluppata a livello scolastico l'educazione religiosa. Ne consegue che la famiglia potrà concretamente scegliere far due possibilità: o scegliere una scuola orientata o avere, nell'ambito della scuola pubblica, la possibilità di scegliere un indirizzo religioso specifico. Il non inserimento dell'insegnamento religioso confessionale nella scuola pubblica sarebbe percepito come un attacco alla libertà religiosa.

Una seconda posizione che possiamo definire separatista percepisce, invece, l'inserimento di un insegnamento confessionale come estrinsecamente estraneo alla scuola pubblica che ha il compito di formare tutti i cittadini, prescindendo da qualsiasi tendenza o ispirazione religiosa o ideologica. Ci sarebbe, quindi, un'estraneità ontologica fra l'insegnamento confessionale che risponde alle esigenze e necessità di una Chiesa o delle Chiese e l'insegnamento pubblico che deve essere, in linea di principio, libero e critico.

Forse, stimulate proprio dal tentativo di cercare di superare questa situazione conflittuale, irrisolvibile, resa ancora più grave dalle sue estremizzazioni confessionaliste da una parte e laiciste dall'altra, verso la fine degli anni '70 e i primi degli anni '80 del secolo scorso emergono, proposte miranti a riformare l'insegnamento della religione che cercano di conciliare scuola pubblica e insegnamento confessionale.

Schematizzando ne individuiamo tre: la prima detta dell' "opzionalità obbligatoria", ha nello storico cattolico Pietro Scoppola il maggior teorizzatore. Scoppola vede nella formula insegnamento confessionale e meccanismo dell'esonero il rischio di una lenta ma inarrestabile marginalizzazione dell'insegnamento della religione e, quindi, una sua condanna all'irrilevanza. Questo provocherebbe

---

<sup>18</sup> AA.VV., *Insegnare religione oggi. Nella Scuola secondaria*, op. cit., p. 5.

<sup>19</sup> E. Chiavacci P.F. Listri, *Religione oggi. Antologia di ricerca religiosa contemporanea*, Firenze, Le Monnier, 1976, p. V.

un vuoto culturale inaccettabile, propone quindi l'istituzione di un corso di religione obbligatorio per tutti che prevede un'opzione fra un corso confessionale e uno aconfessionale.

La seconda proposta è detta del "doppio binario" fu teorizzata dal pedagogista dell'Università Cattolica Luciano Pazzaglia, questi ipotizzava due corsi di religione: uno aconfessionale obbligatorio per tutti, gestito dallo Stato con insegnanti propri, senza idoneità ecclesiastica, a fianco, ma solo per chi lo scegliesse un corso confessionale, gestito in intesa tra Chiesa e Stato.

La terza ipotesi, avanzata da un gruppo di storici del cristianesimo, della religione e da cultori della materia, parte dall'idea che la scuola si deve fare carico della rilevanza del fenomeno religioso, ma questa può affrontarlo solo dal punto di vista storico e conoscitivo; si evince, quindi, la necessità dell'attivazione di uno studio del fenomeno religioso ma questo si può concretizzare unicamente con un insegnamento di cultura religiosa o di storia delle religioni, una materia obbligatoria per tutti insegnata da docenti scelti dalla Stato.

5. *Il Concordato del 1984, la nuova disciplina.* La riforma legislativa conseguente al Concordato del 1984 non ha posto termine alle molte discussioni in merito alla disciplina ma ha il pregio di proporre, in maniera definitiva, un "nuovo" insegnamento della religione cattolica che si pone, se pur in continuità con la vecchia "ora di religione", non più come catechesi scolastica ma come approccio culturale al fenomeno religioso con riferimento specifico al suo invero nel cattolicesimo. Osserva Sergio Ciatelli: «Con l'Accordo del 1984 l'Irc è diventato Irc, sottolineando la sua specificità cattolica, ma abbandonando improprie intenzioni catechistiche e posizioni di primato nell'ordinamento scolastico. Da un lato, infatti, l'attuale Irc si inserisce nel "quadro delle finalità della scuola"; dall'altro, trova fondamento in una duplice ordine di motivazioni culturali e storiche: la Repubblica italiana dichiara, infatti, di riconoscere "il valore della cultura religiosa" e di tener conto del fatto che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano" (art.9.2)»<sup>20</sup>

Il punto di partenza è, dunque, quello che possiamo definire, con un linguaggio improprio, il nuovo Concordato che fu firmato il 18 febbraio 1984 dall'allora premier del governo italiano Bettino Craxi e dal cardinale segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli. Osserva, sul nuovo Concordato, lo storico Maurilio Guasco: «ciò che non era riuscito negli anni precedenti alla Democrazia Cristiana, riusciva ora al leader del Partito Socialista, il partito che vanta la maggior tradizione anticlericale nella storia italiana, e che, a differenza del Partito Comunista, si era duramente opposto alla ricezione dei Patti Lateranensi nella Costituzione italiana. Da parte ecclesiastica, la presenza del segretario di Stato conferma la volontà del Vaticano di gestire ancora in proprio i rapporti con l'Italia, e di non volerli delegare alla Conferenza Episcopale Italiana»<sup>21</sup>.

Non possiamo entrare nel merito dell'importante documento, voglio solo fare osservare che il nuovo Concordato riguarda la sola Chiesa cattolica e che la religione cattolica non è più considerata, diversamente dal Concordato del 1929, la sola religione di Stato.

Si legge nel Protocollo addizionale: «1. In relazione all'art. 1: Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.»<sup>22</sup> Si afferma così l'autentica aconfessionalità e laicità dello Stato.

Il rapporto con le altre Chiese o Confessioni religiose, presenti sul territorio nazionale, non più considerate "culti ammessi" e quindi di fatto solo tollerate, sarà regolato da Intese, prima discutere e poi firmare, con lo Stato italiano che avrebbero delineato i loro diritti e doveri.

Memento che ad oggi sono già state firmate le intese con: la Tavole valdese, il 21 febbraio 1984 e il 25 gennaio 1996; con le Assemblee di Dio in Italia (ADI), il 29 dicembre 1996; con

---

<sup>20</sup> Sergio Ciatelli, *Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado*, Brescia, Queriniana, 2003<sup>6</sup>, p. 15.

<sup>21</sup> Maurilio Guasco, *Chiesa e Cattolicesimo in Italia (1945-200)*, Bologna, EDB, 2001, pp. 135-136.

<sup>22</sup> *Protocollo addizionale. Accordo di revisione del Concordato lateranense*, art. 1., in ECEI 3, n. 3013.

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, il 29 dicembre 1986 e il 6 novembre 1996; con l'Unione comunità ebraiche in Italia (UCEI), il 27 febbraio 1987 e il 6 novembre 1996; con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBO), il 29 marzo 1993; con la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI), il 20 aprile 1993; non sono ancora in vigore perché in attesa dell'emanazione della Legge di approvazione, l'intesa firmata il 20 marzo 2000 con Unione buddhista italiana (UBI) e con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

Nell' art. 9 dopo aver, al comma 1., garantito alla Chiesa cattolica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione e sancito per queste il principio di parità, al comma 2. si mette a fuoco la questione dell'insegnamento della religione nelle scuole dello Stato, così recita: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.»<sup>23</sup>

L'insegnamento delle religione cattolica è, quindi, previsto come insegnamento integrante dell'ordinamento scolastico, le ragioni della stabilità di tale insegnamento sono dettate, quindi, dal riconoscimento del valore della cultura religiosa in generale e dall'affermazione che lo storicizzarsi di tali valori nei principi nella religione cattolica è parte del patrimonio storico italiano.

Le finalità che assume l'insegnamento della religione cattolica come proprio non possono che essere quelle della scuola, cioè ricavabili dalla Costituzione e dalla legislazione scolastica; è, quindi, finalità primaria anche dell'insegnamento della religione cattolica promuovere lo sviluppo della piena formazione della personalità degli alunni<sup>24</sup>.

In questa prospettiva, quindi, non è più la Chiesa che gestisce uno spazio autonomo nella scuola dello Stato ma è lo Stato, con il quale la Chiesa collabora, che chiede a quest'ultima di offrire un servizio, quello appunto dell'istruzione religiosa, a tutte le famiglie e agli alunni che ne fanno richiesta.

L'art. 9 del Concordato contiene quindi l'assicurazione che l'insegnamento della religione cattolica verrà impartito in tutte le scuole di ogni ordine e grado e che ciascun interessato, genitore o alunno per le superiori, ha il diritto di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. Abbiamo quindi con la revisione concordataria del 1984 una trasformazione, si passa dal vecchio insegnamento obbligatorio con possibilità dell'esonero ad un insegnamento facoltativo del quale è possibile avvalersi o non avvalersi.

Dopo quanto detto sulla valenza generale della cultura religiosa e sull'importanza della cultura cattolica ciò può sembrare contraddittorio, di fatto non lo è se si tiene presente che l'insegnamento della religione cattolica è inserito nelle finalità generali della scuola di Stato ma è confessionale, cioè insegnato, come si ribadisce nel Protocollo addizionale, in conformità alla dottrina della Chiesa, che prepara i programmi, gli insegnanti e visiona i testi. Ne consegue che la nuova formula non è un semplice ribaltamento del vecchio sistema, cioè, mentre prima si sceglieva di non fare religione oggi si sceglie se fare religione. No la formula del nuovo Concordato è su questo punto assolutamente equilibrata: tutti devono scegliere, dichiarando la propria volontà se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> *Accordo di revisione del Concordato lateranense*, art. 9.2, in ECEI 3, n. 3001.

<sup>24</sup> Si veda in particolare art. 3 della Costituzione e l'art. 1 del Testo Unico della legislazione scolastica D.lgs. 16 aprile 1994.

<sup>25</sup> Su la non facile questione della facoltatività si è acceso un lungo dibattito che ha coinvolto anche la Corte costituzionale; la massima istituzione ha sentenziato, mettendo fine alle polemiche, spesso pretestuose, che

Si evince come con la nuova formula concordataria si propone una particolare forma di collaborazione fra Stato e Chiesa - la stessa filosofia è alla base delle intese con le altre Chiese e Confessioni religiose - nello specifico dell'insegnamento della religione cattolica, le modalità di tale collaborazione, fra Chiesa e Stato, sono stabilite dal punto 5 del Protocollo addizionale che recita: « a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.»<sup>26</sup>

Il Protocollo addizionale prevedeva, quindi, per l'attivazione del nuovo insegnamento una specifica intesa fra la Conferenza episcopale italiana e lo Stato, il 14 dicembre 1985 veniva firmata l'Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della CEI che sarà resa esecutiva con il Dpr n. 751 del 16 dicembre 1985. Nel 1990 si procedeva ad una revisione dell'intesa che è divenuta operativa con Dpr n. 202 del 23 giugno 1990.

Il percorso sembra concluso, ma solo all'apparenza è così, il perdurare delle polemiche dimostra che l'equilibrio raggiunto è di fatto un equilibrio instabile che necessita di continue revisioni; il veloce ma inevitabile modificarsi della geografia religiosa del nostro Paese ci invita a non dare nulla per scontato circa le dinamiche sociali del fenomeno religioso.

L'arrivo con la Legge 186 del 28 luglio 2003, del tanto agognato ruolo per i docenti di religione cattolica non deve essere causa d'illusione, risolve un problema: quello della "sicurezza" del posto di lavoro per gli insegnanti di religione cattolica; non risolve, però, il problema principale: quello della dignità culturale della disciplina, ancora oggi da troppi, e non solo di parte laicista, messo in discussione.

*Antonello Famà*  
docente di religione  
Liceo classico V. Gioberti - Torino

---

l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo per gli alunni ma non è facoltativo per lo Stato che deve assicurarlo, si legge nella sentenza n. 203 dell'11 aprile 1989: «lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'Irc. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo»

Ricordo, inoltre, che per garantire la piena libertà di coscienza di tale scelta la legge n. 281 del 18 giugno 1986 affermava che gli studenti delle scuole medie superiori all'atto dell'iscrizione potevano esercitare personalmente il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

<sup>26</sup> ECEI3, nn. 3019-3021.